

RIVISTA QUADRIMESTRALE  
DI  
DIRITTO DELL'AMBIENTE

NUMERO 1 - 2023

CHIARA TRIPODINA

*La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle  
generazioni future e responsabilità della generazione presente*



ISSN 2239-964X

CHIARA TRIPODINA\*

***La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente\*\****

**SOMMARIO:** 1. *La natura come prestito dalle generazioni future.* - 2. *L'articolo 9 in Assemblea costituente: l'assenza della questione ecologica.* - 3. *Il cammino ambientalista della Corte costituzionale. Anni Ottanta del Novecento: dal paesaggio all'ambiente.* - 4. *Duemilauno: la tutela dell'ambiente entra in costituzione.* - 5. *La giurisprudenza costituzionale degli anni Dieci del Duemila: il conflitto tutela ambientale vs libertà di impresa.* - 6. *La tutela dell'ambiente alla luce del diritto internazionale e sovranazionale.* - 7. *La riforma costituzionale del Duemila ventidue: la tutela dell'ambiente tra i Principi fondamentali della costituzione.* - 8. *Interesse delle future generazioni e responsabilità della generazione presente.* - 9. *Per un antropocentrismo dei doveri.* - 10. *Ecologia integrale.* - 11. *Costituzione e futuro.*

*1. La natura come prestito dalle generazioni future*

«La natura non l'abbiamo ereditata dai nostri padri; l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli».

L'idea espressa da questo antico detto navajo, per cui la natura non è destinata all'uso e consumo delle generazioni presenti ma va salvaguardata e restituita integra alle generazioni future, trova ora esplicito riconoscimento nei *Principi fondamentali* della costituzione italiana.

La legge costituzionale 8 febbraio 2022, n. 1 ha infatti riformato gli articoli 9 e 41 della costituzione, aggiungendo un terzo comma all'articolo 9<sup>1</sup> e modificando l'articolo 41, con integrazioni ai commi 2 e 3<sup>2</sup>.

---

\* Professoressa Ordinaria di Diritto costituzionale, Università degli Studi del Piemonte Orientale.  
Email: chiara.tripodina@uniupo.it.

\*\* Lo scritto è pubblicato anche nella rivista *Quaderno di storia contemporanea* (n. 73/2023) ed è qui riprodotto con il consenso accordato all'autrice dalla direzione della medesima rivista.

<sup>1</sup> «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

*Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».*

<sup>2</sup> «L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Se non si può dire che l'ambiente sia entrato nella costituzione italiana con la riforma del 2022, è di sicuro rilievo il fatto che la sua tutela, insieme a quella della biodiversità e degli ecosistemi, sia stata con essa posta tra i primi articoli del testo costituzionale ed elevata alla dignità di principio fondamentale. Al rango, cioè, di quei principi che, da un lato, tratteggiano il "volto storico" della repubblica italiana<sup>3</sup>, ciò che più la caratterizza e rappresenta; dall'altro – e proprio per questo – costituiscono il nucleo duro della costituzione, insuscettibile di ripensamenti e arretramenti<sup>4</sup>.

## 2. *L'articolo 9 in Assemblea costituente: l'assenza della questione ecologica*

La costituzione italiana, nel momento in cui fu scritta ed entrò in vigore, rappresentava un sasso scagliato nel futuro. Sotto ogni profilo essa si poneva in polemica rispetto al passato e progettava un'idea di futuro rivoluzionaria rispetto allo *status quo*. Un'idea che ha richiesto energia e tempo perché la resistenza inerziale iniziale fosse superata e che ancora oggi, dopo settantacinque anni, resta per molti profili inattuata, continuando a interpellare i decisori politici del presente.

Questa visione di futuro della costituzione italiana si è tradotta non solo nella capacità di guardare lontano, «al di là delle macerie»<sup>5</sup>, nel porre le norme fondative dell'Italia repubblicana, ma anche nella capacità di scrivere un testo in grado di evolvere nel tempo. Una costituzione tesa al futuro, dunque, ma anche «capace di futuro»<sup>6</sup>: in grado di accogliere, assorbire e guidare evoluzioni non immaginate, perché non immaginabili, nel momento della sua scrittura.

---

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

<sup>3</sup> Questa l'iconica espressione usata da Moro (gruppo democratico cristiano), assemblea costituente, seduta del 13 marzo 1947, con riferimento ai primi articoli della costituzione.

<sup>4</sup> Con sent. 1146/1988, la corte costituzionale ha incluso i principi fondamentali tra i «principi supremi dell'ordinamento» insuscettibili di revisione costituzionale ex art. 138 Cost. Benché vi sia divisione in dottrina sul punto, dai più l'irriedibilità non viene intesa in senso assoluto, ma come irriedibilità *in peius*: è questa l'interpretazione che ha consentito la revisione dell'art. 9.

<sup>5</sup> Meuccio Ruini, presidente della commissione dei settantacinque, assemblea costituente, seduta del 12 marzo 1947.

<sup>6</sup> S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 3/2017, pp. 13 ss.

L'ambiente non fa eccezione rispetto a questo, grazie alla presenza di semi gettati nel testo costituzionale, che hanno nel tempo dato frutti inattesi all'origine. Alla fine degli anni Quaranta del Novecento, infatti, la questione ecologica non era tema all'ordine del giorno in Italia (come neppure altrove). Altre erano le urgenze, tutte riassumibili nella necessità di rimettere in piedi il paese e farlo ripartire, sotto ogni profilo: politico, sociale, economico, culturale.

Il paesaggio – inteso come sintesi armoniosa delle bellezze della natura con l'opera dell'uomo – venne sin da subito colto come elemento fondamentale in questo cammino di rinascita, tanto da decidere di inserire la sua tutela, insieme a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, nella costituzione<sup>7</sup>. L'inserimento avvenne a partire da una proposta di Concetto Marchesi del partito comunista<sup>8</sup>. La sua proposta iniziale di articolo era: «I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato». Attraverso successive modificazioni, si pervenne alla versione contenuta negli attuali commi 1 e 2 dell'articolo 9.

Senza che sia qui di rilievo ripercorrere tutto il dibattito in assemblea costituente<sup>9</sup>, è evidente che il valore attribuito al paesaggio era, al tempo, di

---

<sup>7</sup> Prima della nostra costituzione, solo le costituzioni di Weimar del 1919 (art. 150) e spagnola del 1936 (art. 45) contenevano un riferimento al paesaggio.

<sup>8</sup> Concetto Marchesi è relatore insieme ad Aldo Moro nella Prima sottocommissione della Commissione per la costituzione, per la parte relativa alla scuola e alla cultura.

<sup>9</sup> In estrema sintesi, la versione dell'articolo presentata per la discussione nella seduta della Prima sottocommissione del 18 ottobre 1946 recita: «I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale e in qualsiasi parte del territorio della Repubblica sono sotto la protezione dello Stato». L'approvazione in Prima sottocommissione avviene il 30 ottobre 1946 con la seguente formula: «I monumenti storici, artistici e naturali, a chiunque appartengano ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato». L'11 dicembre 1946 la Prima sottocommissione, in fase di revisione degli articoli, delibera di sostituire il testo dell'articolo approvato con il seguente: «I monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica ed a chiunque appartengano, sono sotto la protezione dello Stato». Il testo definitivo del Progetto di costituzione presentato per la discussione in Assemblea costituente è il seguente: art. 29 «I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio». Nella seduta dell'Assemblea costituente del 30 aprile 1947 viene approvato, come art. 29, il seguente testo: «1. Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio. 2. La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo». Il 22 dicembre 1947 viene votato il testo, nella formula più sintetica proposta dal Comitato di redazione che oggi occupa i primi due commi dell'articolo 9; ne viene votato inoltre il passaggio tra i principi fondamentali. Per i lavori dell'Assemblea costituente sull'art. 9, si veda F. CALZARETTI (a cura di), *La nascita della Costituzione. Le discussioni in*

marca prevalentemente estetico-culturale. Meuccio Ruini, presidente della Commissione per la costituzione, nel motivare davanti all'Assemblea costituente la decisione di collocare la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e culturale tra i principi fondamentali della costituzione, affermò che non si poteva non inserire negli articoli iniziali del testo costituzionale il richiamo «a uno Stato di cultura e di tutela dell'eredità di storia e di bellezza del nostro paese»<sup>10</sup>.

*3. Il cammino ambientalista della Corte costituzionale. Anni Ottanta del Novecento: dal paesaggio all'ambiente*

Negli anni Ottanta del Novecento, a causa dell'irrompere della questione ecologica a livello internazionale<sup>11</sup> e complice l'istituzione del Ministero per l'Ambiente<sup>12</sup>, l'attenzione verso l'ambiente incomincia a percolare nella costituzione italiana e nei suoi interpreti, e la presenza degli articoli 9 e 32 si rivela nodale per conferire una dimensione costituzionale alla sua tutela<sup>13</sup>.

Quanto all'articolo 9, attraverso la sua lettura estensiva, il paesaggio incomincia a ricevere attenzione oltre il suo carattere meramente estetico, per essere tutelato come «ambiente naturale modificato dall'uomo»<sup>14</sup>, del quale occorre preservare gli equilibri ecologici attraverso «la difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento»<sup>15</sup>.

---

*Assemblea costituente a commento degli articoli della Costituzione*, su [www.nascitacostituzione.it](http://www.nascitacostituzione.it); S. SETTIS, *Paesaggio, costituzione, cemento*, Torino, 2010; A. LEONE, *Come nacque l'art. 9*, in *Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente*, Torino, 2013, pp. 151 ss.; T. MONTANARI, *Art. 9*, Roma, 2018.

<sup>10</sup> Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei settantacinque, Assemblea costituente, seduta del 22 dicembre 1947.

<sup>11</sup> A partire dalla *Dichiarazione di Stoccolma* del 1972 e del rapporto Brundtland *Our Common future* del 1987. Si veda *infra*.

<sup>12</sup> L. 8 luglio 1986, n. 349, *Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*.

<sup>13</sup> Per una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia di ambiente, *ex multis*, Servizio studi della corte costituzionale (a cura di R. NEVOLA), *La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale*, su [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); R. BIFULCO, *Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, in *Corti costituzionali e salute*, n. 2/2019, pp. 235 ss.

<sup>14</sup> Corte cost., sent. 94/1985.

<sup>15</sup> Corte cost., sent. 239/1982 (e 94/1985; 151/1986, 391/1989).

La lettura evolutiva dell'articolo 32 e del diritto alla salute conduce invece a riconoscere il diritto a un «ambiente salubre»<sup>16</sup>, alla luce di consolidate evidenze scientifiche che dimostrano come le condizioni di salute dell'uomo dipendano strettamente dalle condizioni della sfera ambientale in cui egli vive, lavora, si muove. L'ambiente diviene così «diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività», del quale occorre garantire «la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale», e in definitiva la «preservazione della persona umana in tutte le sue estrinsecazioni»<sup>17</sup>.

L'ambiente viene dunque protetto in quanto «elemento determinativo della qualità della vita» dell'uomo. L'impianto antropocentrico è marcato: ciò che rileva non sono «astratte finalità naturalistiche o estetizzanti», ma «l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti»<sup>18</sup>. Da ciò la sua elevazione a «valore primario ed assoluto» della Costituzione<sup>19</sup> e la sua collocazione – prodromica all'inserimento tra i principi fondamentali – tra gli «elementi fondamentali che caratterizzano una società in un dato periodo della storia e sul quale una società fonda la sua legittimazione»<sup>20</sup>.

#### 4. Duemilauno: la tutela dell'ambiente entra in costituzione

Nel 2001 la legge costituzionale numero 2 riforma integralmente il titolo V della costituzione. Nell'ambito di questa riforma, la previsione del nuovo articolo 117, secondo comma, lett. s), affida allo stato la legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»; il terzo comma del medesimo articolo affida invece alla disciplina ripartita concorrente stato-regioni temi come tutela della salute, governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

---

<sup>16</sup> Corte cost., sent. 247/1974.

<sup>17</sup> Corte cost., sent. 210/1987 (e 167/1987; Cass., S.U., 5172/1979).

<sup>18</sup> Corte cost., sent. 641/1987 (e 399/1996).

<sup>19</sup> Corte cost., sent. 641/1987 (e 54/1994; 399/1996).

<sup>20</sup> B. CARAVITA-L. CASSETTI-A. MORRONE, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016, p. 34.

Fin dal 2002 la Corte costituzionale interpreta tale riparto di competenze, e in particolare la lettera s), nel senso per cui l'ambiente non può essere inteso come «'materia' in senso tecnico», configurando invece un «'valore' costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia 'trasversale'», in ordine alla quale possono manifestarsi competenze non solo statali, ma anche regionali<sup>21</sup>. Sicché, in funzione di quel valore, è riservato «allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale», senza peraltro escludere «la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali»<sup>22</sup>.

Inoltre si trovano nella giurisprudenza costituzionale di quegli anni anche tentativi di interpretazione dei termini "ambiente" ed "ecosistema", con un andamento oscillante: da sentenze che tengono rigorosamente distinti i due termini, sottolineando come «la loro duplice utilizzazione non si risolve in un'endiadi», in quanto «con il primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda *l'habitat* degli esseri umani, mentre con il secondo ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé»<sup>23</sup>; a sentenze – alla fine prevalenti – che adottano invece una concezione unitaria di ambiente inclusiva dei diversi ecosistemi<sup>24</sup>, riprendendo la definizione di ambiente come bene «unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità»<sup>25</sup>.

Degli anni Duemila è anche il cd. *Codice dell'ambiente* che, assumendo dichiaratamente un'impostazione antropocentrica, si pone come obiettivo primario «la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»<sup>26</sup>. In questa prospettiva, il danno all'ambiente costituisce un *vulnus* al diritto che ciascun individuo vanta, *uti singulus* e *uti cives*, alla salubrità dell'ambiente.

---

<sup>21</sup> Corte cost., sent. 407/2002 (e 536/2002; 222/2003, 259/2004; 108/2005; 214/2005).

<sup>22</sup> Corte cost., sentt. 407/2002; 536/2002; 63/2020.

<sup>23</sup> Corte Cost., sent. 12/2009.

<sup>24</sup> *Ex multis* Corte cost., sentt. 532/2002; 378/2007; 104/2008; 126/2016.

<sup>25</sup> Corte cost., sent. 641/1987.

<sup>26</sup> Art. 2, d.lgs. 152/2006 (cd. *Codice dell'ambiente*).

*5. La giurisprudenza costituzionale degli anni Dieci del Duemila: il conflitto tutela ambientale vs libertà di impresa*

Altro profilo rilevante sul quale si è trovata a decidere la Corte costituzionale negli anni Dieci del Duemila concerne il conflitto tra libertà di impresa e tutela dell'ambiente. Caso emblematico è quello dell'Ilva di Taranto, in cui si trovavano in conflitto quattro titani del diritto costituzionale: lavoro, salute, ambiente, libertà di impresa. La Corte costituzionale ha affermato, in questa occasione, che il bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente rilevanti deve essere condotto senza consentire «l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 'tiranno' nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette», ma in modo da garantire una tutela unitaria, sistemica e non frazionata di tutti gli interessi costituzionali implicati. In particolare, quanto alla salute e all'ambiente, la Corte ha precisato che la loro la qualifica rispettivamente come “diritto fondamentale” e come “valore primario” significa che «non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati», non che «siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto»<sup>27</sup>. Dunque l'equilibrio tra i diritti in conflitto va ricercato costantemente e dinamicamente, in base ai criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, avendo però come limite insuperabile l'impossibilità di sacrificare totalmente un diritto costituzionale in favore degli altri.

*6. La tutela dell'ambiente alla luce del diritto internazionale e sovranazionale*

Altra chiave di accesso della tutela dell'ambiente nella nostra Costituzione sono l'art. 10, primo comma, per il quale «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute», e l'art. 117, primo comma, che, a seguito della riforma costituzionale del 2001, prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo stato e dalle regioni nel rispetto «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Quanto al diritto internazionale, il principio dello sviluppo sostenibile trova la sua prima affermazione nel 1987 nel rapporto *Our Common future*,

---

<sup>27</sup> Corte cost, sent. 85/2013 (e 63/2016; 58/2018).



redatto dalla *World Commission on Environment and Development* (nota come commissione Brundtland) delle Nazioni Unite, ed è definito come «lo sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza compromettere i bisogni delle generazioni future». Ribadito nel corso degli anni in una serie di documenti internazionali delle Nazioni Unite<sup>28</sup>, tale principio è ora declinato nei diciassette *Sustainable Development Goals (SDGs)*, contenuti nell'*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, approvata a seguito della Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Parigi nel 2015.

Quanto al diritto dell'Unione Europea, la gran parte dei principi e delle regole di diritto ambientale attualmente vigenti nel nostro paese è di matrice euro-unitaria. A partire dall'*Atto Unico Europeo* del 1986<sup>29</sup>, infatti, gli Stati membri hanno iscritto nei trattati istitutivi prima della Comunità poi dell'Unione importanti principi in materia di tutela ambientale. Il *Trattato dell'Unione Europea* prevede, sin dall'articolo 3, comma 3, che l'Unione Europea «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa», basato «su un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente» e sulla «solidarietà tra le generazioni»; l'articolo 191, comma 1, indica poi gli obiettivi che la politica dell'Unione deve perseguire in materia ambientale. Anche la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* dispone nel preambolo che l'Unione «cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile», e l'art. 37 prevede che «un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

Ultimo approdo della politica ambientale europea è il *Green Deal Europeo*, documento di indirizzo politico presentato dalla Commissione europea nel dicembre 2019, contenente la *roadmap* europea per affrontare i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, sviluppato da ultimo, nel maggio 2022, nell'*Ottavo programma d'azione per l'ambiente*, che contiene l'agenda comune dell'Unione Europea per la politica ambientale fino al 2030. Nel solco del *Green Deal* si colloca anche il *RePower EU*, che ha programmato

---

<sup>28</sup> Si pensi alle dichiarazioni adottate a seguito delle diverse Conferenze ONU sull'ambiente: 1972, *Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano*; 1992, *Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo*; 2002, *Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (WSSD)*; 2007, *Conferenza di Bali sui cambiamenti climatici*; 2012, *Conferenza di Rio de Janeiro Rio+20 sullo Sviluppo sostenibile*.

<sup>29</sup> L'art. 25 dell'*Atto Unico Europeo* ha introdotto nella parte terza del Trattato Cee il titolo VII in materia di ambiente.

una accelerazione alla transizione verso l'energia pulita. Infine, anche il *Next Generation EU* indica la transizione ecologica come uno dei sei pilastri in cui si articola il piano di ripresa e resilienza europeo, a cui devono tendere a loro volta i piani nazionali.

*7. La riforma costituzionale del Duemila ventidue: la tutela dell'ambiente tra i Principi fondamentali della costituzione*

Rispetto al consistente *corpus* normativo e giurisprudenziale in materia di tutela dell'ambiente già esistente, ci si potrebbe interrogare su quale sia il valore aggiunto apportato dalla riforma costituzionale del 2022.

Se sicuramente l'inserimento della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità tra i Principi fondamentali della costituzione si pone in un solco già tracciato, rappresentandone un consolidamento, non può tuttavia essere ignorato il plusvalore che deriva dall'inserimento della tutela dell'ambiente proprio tra i primi articoli della costituzione: quelli chiamati a caratterizzare il volto storico della repubblica. Un volto che da oggi non è più solo lavorista, solidarista, personalista, ma anche ecologista. In altri termini, la *sedes materiae* è di estremo rilievo, per la carica fortemente programmatica e di indirizzo della prima parte della Costituzione, rispetto alla quale non sono possibili arretramenti con riforme volte a ridurne la portata<sup>30</sup>.

Oltre alla sede, non ignorabile anche l'arricchimento dei contenuti: accanto all'*ambiente* compaiono tra gli oggetti meritevoli di tutela anche gli *ecosistemi* (declinati ora correttamente al plurale, rispetto alla dizione al singolare del 2001) e la *biodiversità*. Benché occorra delineare con chiarezza i profili definitori di questi tre concetti, la portata espansiva della tutela è indubitabile.

In ecologia, l'*ecosistema* è l'unità funzionale fondamentale: con esso si intende l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi, con le

---

<sup>30</sup> Nello stesso senso, M. CECCHETTI, *La revisione degli artt. 9 e 41*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3/2021, pp. 285 ss.; G. ARCONZO, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, numero monografico de *Il diritto dell'economia*, 2021, pp. 157 ss.

quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia in un'area delimitata.

All'interno di ogni ecosistema è fondamentale preservare la *biodiversità*, ossia la coesistenza di varie specie animali e vegetali, in quanto varietà e variabilità degli organismi viventi stabilizzano e garantiscono il corretto funzionamento degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici. La biodiversità concerne non solo la diversità delle specie e tra le specie, ma anche degli stessi ecosistemi.

Il termine più difficile da definire resta *ambiente*. Dal latino *ambiens* – participio presente di *ambire*, “andare intorno, circondare” – in un primo significato elementare “ambiente” indica lo «spazio che circonda una cosa o una persona e in cui questa si muove o vive». Quando si parla di “tutela dell'ambiente” si intende però «la natura, come luogo più o meno circoscritto in cui si svolge la vita dell'uomo, degli animali, delle piante, con i suoi aspetti di paesaggio, le sue risorse, i suoi equilibri, considerata sia in sé stessa sia nelle trasformazioni operate dall'uomo e nei nuovi equilibri che ne sono risultati, e come patrimonio da conservare proteggendolo dalla distruzione, dalla degradazione, dall'inquinamento»<sup>31</sup>. “Ambiente”, dunque, come sinonimo di “natura”, di “biosfera”, di “ecosistema globale”, che include al suo interno molteplici ecosistemi, all'interno dei quali è fondamentale preservare la biodiversità. In sintesi, «l'insieme delle risorse e il loro equilibrio»<sup>32</sup>.

Da queste definizioni è dunque evidente che ciò che la costituzione tutela nell'art. 9 non sono tre oggetti differenti, potenzialmente confliggenti, ma un unico oggetto articolato e complesso, di cui vengono specificati i plurimi profili di rilievo.

Anche gli *animali* entrano in costituzione, come in una novella arca di Noè. In realtà la costituzione riformata non pone direttamente a carico della repubblica la tutela degli animali, al pari di ciò che fa per ambiente, ecosistemi e biodiversità e come taluni avrebbero voluto. Con formula compromissoria rispetto a chi non ne avrebbe neppure voluta la menzione, essendo gli animali

---

<sup>31</sup> Queste le definizioni di *ambiente*, in *Treccani, vocabolario on line*.

<sup>32</sup> S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., p. 8; B. CARAVITA-L. CASSETTI-A. MORRONE, *Diritto dell'ambiente*, cit., p. 31, definiscono l'ambiente come «equilibrio ecologico della biosfera, o dei singoli ecosistemi di riferimento».

già inclusi nei concetti di ambiente, ecosistemi e biodiversità, riserva alla legge dello stato la disciplina dei modi delle forme di tutela<sup>33</sup>.

Sicuramente rappresenta un plusvalore anche il duplice richiamo, sintetico ma incisivo, della tutela ambientale quale limite e indirizzo dell'attività di impresa nei commi 2 e 3 dell'articolo 41 della Costituzione, laddove si dice che l'iniziativa economica non può svolgersi «in modo da recare danno [...] *all'ambiente* [...]» e che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali *e ambientali*»; anche se la giurisprudenza costituzionale da tempo aveva ritenuto acquisti tra i fini sociali anche quelli ambientali<sup>34</sup>. Benché non si possa non notare l'assenza delle parole *sviluppo sostenibile* nel novellato testo della costituzione, e particolarmente nel nuovo articolo 41<sup>35</sup>, è tuttavia evidente che il concetto sia in esso implicito<sup>36</sup>: dire che l'attività di impresa deve essere indirizzata a «fini ambientali» e praticata «anche nell'interesse delle future generazioni», significa dire null'altro che essa deve svilupparsi in modo sostenibile<sup>37</sup>.

Allo stesso modo, se non sarebbe stato vano un richiamo alla tutela dell'ambiente anche nell'articolo 42 dedicato alla proprietà privata, tuttavia la “funzione ecologica” può dirsi sicuramente inclusa nella “funzione sociale” che deve essere assicurata nel godimento dei beni privati<sup>38</sup>.

---

<sup>33</sup> È peculiare che si sia inserita questa riserva di legge statale a livello di principi fondamentali: la sede naturale sarebbe stato l'art. 117, comma 2, lett. s).

<sup>34</sup> Corte cost., sentt. 184/1983; 127/1990; 388/1992; 37/1994; 196/1998; 190/2001; 250/2009; 158/2018.

<sup>35</sup> Se ne rammaricano L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 4/2021, p. 215; G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2/2021, pp. 471 ss.

<sup>36</sup> Il riferimento allo sviluppo sostenibile era invece presente in alcuni dei disegni di legge, poi unificati nel testo base del progetto di riforma.

<sup>37</sup> Il concetto di “sviluppo sostenibile” in materia ambientale è presente da tempo nella giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, Corte cost., sentt. 213/2006; 81/2007; 172/2018; 86/2019; 240/2020; 21/2021; 219/2021) e nella legislazione ordinaria (art. 3 *quater* del *Codice dell'Ambiente*, introdotto dal d.lgs. 4 del 2008). Sulla sostenibilità come “key concept” costituzionale esplicito o implicito in molte costituzioni, T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1/2016, pp. 43 ss.

<sup>38</sup> Sul punto, R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Brevi osservazioni sui doveri intergenerazionali a tutela dell'ambiente nel diritto civile*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente*, cit., pp. 84 ss.

Quel che è certo è che, con l'inserimento della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali e come limite nell'articolo dedicato alla libertà di iniziativa economica, benché resti valido il criterio indicato dalla Corte costituzionale per il quale nessun diritto costituzionale può ergersi a tiranno sopra gli altri, il piatto della bilancia si è ora fatto più grave in favore dell'ambiente<sup>39</sup>.

E se questo varrà nel bilanciamento tra impresa e ambiente, potrebbe valere anche in quello tra paesaggio e ambiente, chiamati ora a convivere nel medesimo articolo. Se in passato il paesaggio ha rappresentato una delle chiavi d'accesso dell'ambiente in costituzione, intendendolo come «ambiente nel suo aspetto visivo»<sup>40</sup>, ora si potrebbe creare una faglia tra i due termini, in frizione tutte le volte in cui la tutela dell'ambiente non si traduca in cura del paesaggio, ma in trasfigurazione del «volto amato della patria»<sup>41</sup>. Si pensi ai parchi eolici sulle colline degli appennini e alle distese di impianti fotovoltaici nelle pianure. I valori legati alla tutela dell'ambiente potrebbero così entrare in conflitto con le esigenze di tutela del paesaggio, rendendo necessario procedere a un bilanciamento tra la dimensione ecologica dell'uno e quella storico-estetica dell'altro.

#### *8. Interesse delle future generazioni e responsabilità della generazione presente*

L'elemento di maggiore impatto nella riforma costituzionale del 2022 è il richiamo alle *future generazioni*: la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi deve avvenire «anche nell'interesse delle future generazioni», aprendo così alla dimensione diacronica nella tutela dell'ambiente.

“Future generazioni” è lemma nuovo nella nostra carta costituzionale, benché non nel nostro diritto costituzionale (per la sua presenza, oltre che in

---

<sup>39</sup> E questo potrebbe influire anche sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, sulla scorta di quanto fatto dal Tribunale costituzionale federale tedesco con la storica ordinanza del 24 marzo 2021, con la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge tedesca del 2019 sul cambiamento climatico.

<sup>40</sup> Corte cost., sent. 367/2007, dove pure è detto che «il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente».

<sup>41</sup> G. SEVERINI-P. CARPENTIERI, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, in *giustiziainsieme.it*, 22 settembre 2021.

molteplici documenti internazionali e sovranazionali<sup>42</sup>, nel codice dell'ambiente<sup>43</sup>, nella giurisprudenza costituzionale<sup>44</sup> e negli studi della dottrina<sup>45</sup>). Molto opportunamente la costituzione riformata lo accosta alla parola "interesse" e non "diritto": il diritto soggettivo presuppone infatti un titolare presente, mentre «le generazioni future, proprio perché future, non hanno alcun diritto soggettivo da vantare nei confronti delle generazioni precedenti»<sup>46</sup>.

Se la categoria del diritto soggettivo «è inutilizzabile tutte le volte in cui è rotta l'unità di tempo»<sup>47</sup>, ciò non significa che lo sia anche quella del dovere. Anzi, tutto il contrario: il dovere delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future si afferma in modo potente e ineludibile, anche senza – o proprio perché senza – le corrispondenti situazioni di vantaggio, avendo come concetto correlato non il diritto soggettivo, bensì la responsabilità<sup>48</sup>. Si agisce in un determinato modo – a tutela dell'ambiente – non perché vi sia qualcuno che avanza una pretesa giuridica in tal senso, ma perché così *si deve*<sup>49</sup>. Da non trascurare nella formula costituzionale la congiunzione «*anche* nell'interesse delle future generazioni», che evidenzia come questo interesse debba comunque

---

<sup>42</sup> A partire dal già citato rapporto *Our Common Future* del 1987 della Commissione Brundtland delle Nazioni Unite.

<sup>43</sup> Art. 3 *quater*.

<sup>44</sup> In materia ambientale, *ex multis*, Corte cost., sentt. 1002/1988; 259/1996; 148/2019; 46/2001, 378/2007; 12/2009; 30/2009; 288/2012, 237/2020; 46/2021. A partire da Corte cost., sentt. 18/2019 (ma anche 115/2020; 234/2020), la Corte ha sviluppato il tema dell' "equità intergenerazionale" anche in materia di equilibrio di bilancio, da una lettura in combinato disposto degli artt. 81, 97 e 119.

<sup>45</sup> Tra i primi studi a porre attenzione alle generazioni future, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, Milano, Franco Angeli, 2008; R. BIFULCO-A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008; F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010; A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e società*, 2/2008, pp. 169 ss. Si veda, più di recente, A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012; A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto - Annali IX*, 2016, pp. 311 ss.; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017.

<sup>46</sup> G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Torino, 2017, p. 124.

<sup>47</sup> *Id.*, *op. ult. cit.*, p. 125.

<sup>48</sup> *Id.*, *ibidem*; V. VELLUZZI, *I doveri intergenerazionali nel sistema giuridico, filosofico ed economico: un dialogo interdisciplinare*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente*, cit., p. 15.

<sup>49</sup> Allo stesso modo G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, cit., pp. 125 s.

essere bilanciato con l'interesse delle generazioni presenti, non rappresentando di per sé un assoluto.

*9. Per un antropocentrismo dei doveri*

L'appello all'interesse delle future generazioni, per quanto arricchito della valenza della responsabilità, non muta la consolidata prospettiva antropocentrica della tutela dell'ambiente. La riforma costituzionale del 2022 – a differenza di costituzioni, soprattutto andine, che hanno scardinato la lettura antropocentrica per quella ecocentrica, dichiarando la natura soggetto di diritti<sup>50</sup> – conserva infatti saldamente il punto di osservazione dell'uomo dentro la natura: l'equilibrio ecologico che si mira a preservare non è «quello di ambienti irrealisticamente 'naturali', ma quello delle situazioni concrete dove l'uomo e gli esseri viventi operano; quello che l'uomo e gli esseri viventi hanno nei secoli e nei millenni strutturato»<sup>51</sup>. Ciò che muta – che deve mutare – nell'antropocentrismo, ora consapevole e responsabile, è cessare di considerare «la natura come qualcosa di separato da noi, o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati»<sup>52</sup>.

Non è dunque un mutamento da poco il passaggio da un antropocentrismo dei diritti – con la natura oggetto di pretese giuridiche da parte di un uomo che si pone in posizione di superiorità e di dominio – a un *antropocentrismo dei doveri* – con la natura, sì, sempre oggetto, ma di cura e custodia ecologica da parte dell'uomo che si pone ora in posizione di responsabilità<sup>53</sup>. Il cambiamento è radicale: l'uomo, rispetto all'ambiente, resta sempre al centro, ma non più come predatore, bensì come protettore. È ciò che

---

<sup>50</sup> La costituzione dell'Ecuador del 2008 è stata la prima costituzione al mondo al mondo a riconoscere diritti inalienabili alla natura.

<sup>51</sup> B. CARAVITA-L. CASSETTI-A. MORRONE, *Diritto dell'ambiente*, cit., p. 31.

<sup>52</sup> Papa Francesco, *Lettera Enciclica "Laudato si"* sulla cura della casa comune, Città del Vaticano, 2015, § 139, p. 128. Sull'enciclica, *ex multis*, R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *La vocazione giuridica di un'enciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato si*, in *Politica del diritto*, 2/2017, pp. 267 ss.

<sup>53</sup> M. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "Diritto dell'ambiente"*, in *federalismi.it*, 2006, p. 57, afferma che il principio antropocentrico deve essere oggetto di una «revisione ecocompatibile»; G. ARCONZO, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale*, cit., p. 175, parla di «visione antropocentrica sostenibile».

segna il passaggio dal mero diritto ambientale di vecchia marca al più evoluto diritto ecologico<sup>54</sup>.

Conservare la prospettiva antropocentrica, ma volgendola in chiave di doveri, reca alcune valenze positive. In primo luogo, consente di non impattare nei problemi che sorgerebbero dal punto di vista giuridico, soprattutto sotto il profilo della giustiziabilità, col porre la natura come soggetto di diritto. Ma pure consente di ricollegare la tutela dell'ambiente a precisi doveri in capo ai soggetti pubblici e privati riconducibili sotto l'ampio lemma di "Repubblica", riferibile tanto allo Stato-istituzione che allo Stato-comunità. Dunque: responsabilità istituzionali, in capo alle istituzioni della repubblica; ma anche responsabilità individuali, che interpellano ciascuno di noi, in quanto portatore di doveri verso la natura e le future generazioni<sup>55</sup>.

Una lettura siffatta del testo costituzionale riformato, benché le parole "dovere" e "responsabilità" non siano richiamate espressamente – diversamente da ciò che è stato fatto in altre costituzioni<sup>56</sup>, e di ciò ci si possa anche rammaricare –, discende in modo inequivocabile dalla presenza nella costituzione italiana, all'articolo 2, del *dovere di solidarietà*, da declinarsi in chiave non solo di responsabilità intragenerazionale, ma anche intergenerazionale e ambientale nei confronti della «vasta comunità degli esseri viventi»<sup>57</sup>, andando a fare sistema con i novellati articoli 9 e 41<sup>58</sup>.

### 10. Ecologia integrale

Neppure ci si deve rammaricare troppo per il fatto che il richiamo agli interessi delle generazioni future sia operato solo con riferimento alla questione

---

<sup>54</sup> Si veda, su questo passaggio, *Ecological Law and Governance association (Elga)*, "Manifesto di Oslo" for Ecological Law and Governance, giugno del 2016, su [www.elgaworld.org](http://www.elgaworld.org).

<sup>55</sup> Sul principio di responsabilità, *ex multis*, H. JONAS, *il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), Torino, 2009.

<sup>56</sup> Ad esempio: costituzione finlandese (art. 20); costituzione croata (art. 53); Carta dell'ambiente (artt. 2 e 3) del 2004, richiamata nel preambolo della costituzione francese; costituzione slovacca (art. 44).

<sup>57</sup> Si veda la *Carta della Terra*, approvata nel 2000 a Parigi dalla Commissione Carta della Terra.

<sup>58</sup> Sul dovere di solidarietà come principio integrante la tutela dell'ambiente, *ex multis*, F. FRACCHIA, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 Cost e doveri di solidarietà ambientale*, in *Il diritto dell'economia*, 2002, pp. 215 ss.; ID., *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in *Il diritto dell'economia*, 2009, pp. 491 ss.; G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di costituzione europea*, in *Politica del diritto*, 2003, pp. 581 ss.



ecologica e non anche alla questione economica e sociale. La riforma del 2022 concerneva la tutela ambientale, e dunque non poteva essere altrimenti. D'altra parte, un richiamo alla sostenibilità economica nella nostra costituzione è già presente nell'articolo 81, comma 5, riformato con legge costituzionale 1 del 2012, laddove si indica come criterio guida dello stato e delle pubbliche amministrazioni «la sostenibilità del debito».

In ogni caso è evidente che il dovere di lasciare in eredità alle generazioni future un presente sostenibile non concerne la sola sostenibilità ambientale, ma anche la sostenibilità economica, sociale, democratica<sup>59</sup>; e nondimeno globale e geopolitica. Queste diverse “sostenibilità” non viaggiano su traiettorie parallele, destinate a non incontrarsi mai, ma sono al contrario tra loro strettamente interconnesse, come ha efficacemente messo in rilievo papa Francesco nell'enciclica *Laudato si*, parlando di “ecologia integrale”: «non ci sono due crisi separate, una ambientale ed una sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire dignità agli esseri esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura»<sup>60</sup>. Talché non sono ignorabili «i legami che intercorrono fra i problemi economici e politici, da un lato, e quelli ambientali, dall'altro»<sup>61</sup>, e i conseguenti circoli viziosi che possono instaurarsi quando la sostenibilità – quale che sia – viene minacciata. Tanto che, per usare una nota metafora, il battito d'ali di una farfalla può provocare non solo un tornado dall'altra parte del mondo, ma anche una crisi economica, un conflitto armato, l'ascesa di un regime totalitario<sup>62</sup>.

### *11. Costituzione e futuro*

Da ultimo, non può essere dimenticato come l'attenzione per le generazioni future e la responsabilità nei loro confronti, benché non trovasse

---

<sup>59</sup> Sulla sostenibilità della democrazia, M. CARTABIA-A. SIMONCINI (a cura di), *La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo*, Bologna, 2009.

<sup>60</sup> Papa Francesco, *Lettera Enciclica “Laudato si” sulla cura della casa comune*, cit., § 139, p. 129.

<sup>61</sup> T. SCOVAZZI, *I diritti delle generazioni future nell'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente*, cit., pp. 70 ss., p. 73.

<sup>62</sup> Il richiamo è al cosiddetto “effetto farfalla”, teorizzato dal matematico e meteorologo Edward Lorenz in una Conferenza del 1972 dal titolo *Predictability: does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas?*.

fino al 2022 un'esplicita menzione nel testo costituzionale, facesse da sempre parte del patrimonio genetico della nostra costituzione, come di tutte le costituzioni: testi che aspirano per loro natura all'«eternità ordinamentale»<sup>63</sup>.

Particolarmente le costituzioni rigide del secondo Novecento – ponendosi in dichiarata antitesi rispetto alla costituzione giacobina del 1793, per la quale «una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future»<sup>64</sup> – aspirano a vincolare ai loro principi il “popolo sovrano” e i decisori politici del futuro, sulla scorta del convincimento che vincolarsi alle decisioni scritte in una costituzione non voglia dire legare le mani delle generazioni future, bensì quelle delle generazioni volta a volta presenti, «per impedire che siano da queste amputate le mani delle generazioni future»<sup>65</sup>.

Questa vocazione al futuro è resa nelle parole di molti costituenti. Nel mondo forse più emblematico, in quelle di Togliatti: «Noi siamo responsabili del futuro verso i nostri figli, verso i nostri nipoti. Per questo facciamo una nuova Costituzione»<sup>66</sup>, e di Calamandrei: «la Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope»<sup>67</sup>.

Ciò che è oggi nuovo rispetto all'idea dei costituenti è che dalla attenzione al futuro propria di ogni costituzione si è passati progressivamente al «futuro come dimensione da preservare»<sup>68</sup>, per garantire i presupposti stessi dell'esistere e dell'agire umano. Forse proprio questa inedita lettura della tutela dell'ambiente come tutela del «mondo futuro»<sup>69</sup>, e dunque del futuro stesso come oggetto di cura e di custodia – e non solo come cornice del dispiegarsi degli effetti dell'agire politico – è l'autentica novità della riforma costituzionale del 2022.

---

<sup>63</sup> M. LUCIANI, *Interpretazione costituzionale e testo della Costituzione. Osservazioni liminari*, in G. AZZARITI (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Torino, 2007, p. 48.

<sup>64</sup> Art. 28, *Dichiarazione dei diritti* premessa alla costituzione francese del 1793.

<sup>65</sup> L. FERRAJOLI, *Principia juris, Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, 2007, vol. II, p. 89.

<sup>66</sup> Palmiro Togliatti (gruppo comunista), assemblea costituente, seduta dell'11 marzo 1947.

<sup>67</sup> Piero Calamandrei (gruppo autonomista), assemblea costituente, seduta del 4 marzo 1947.

<sup>68</sup> R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., p. 122.

<sup>69</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'antropocene*, Bologna, 2022, p. 250.

**ABSTRACT**

Chiara Tripodina – *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*

L'Autrice ripercorre i passaggi salienti della storia costituzionale in materia di tutela ambientale, per focalizzare l'attenzione sul significato dell'ingresso della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella Costituzione italiana in seguito alla riforma del 2022. L'elemento di reale novità viene rinvenuto nel permanere di una visione antropocentrica, nella quale però l'essere umano non è più predatore, ma custode; non più portatore di diritti ma di doveri. Muta anche l'idea di futuro, non solo cornice del dispiegarsi degli effetti dell'agire politico, ma oggetto di cura, dimensione da preservare, per garantire i presupposti stessi dell'esistere e dell'agire umano.

**PAROLE-CHIAVE:** *ambiente; costituzione; antropocentrismo dei doveri; ecologia integrale; responsabilità; interesse delle generazioni future.*

Chiara Tripodina – *The protection of the environment in the Italian Constitution: between interests of future generations and responsibility of the present generation*

The author retraces the salient passages of the constitutional history in the field of environmental protection, to focus attention on the meaning of the entry of the protection of the environment, biodiversity and ecosystems into the Italian Constitution following the 2022 reform. The element of real novelty is found in the permanence of an anthropocentric vision, in which however the human being is no longer a predator, but a guardian; no longer bearer of rights but of duties. The idea of the future also changes, not only as a frame for the unfolding of the effects of political action, but as an object of care, a dimension to be preserved, to guarantee the very presuppositions of human existence and action.

**KEYWORDS:** *environment; constitution; anthropocentrism of duties; integral ecology; responsibility; interests of future generations.*